

Residenza governativa
Piazza Governo
telefono 091 814 32 20
091 814 32 27/15
fax 091 814 44 79
e-mail di-dg@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario
incaricato

Francesco Catenazzi

Divisione della giustizia
6501 Bellinzona

telefono
e-mail

091.814.32.28
francesco.catenazzi@ti.ch

Ai:

Municipi del Cantone

Bellinzona

20 febbraio 2003

Ns. riferimento

Vs. riferimento

FC/sg

Consultazione del catalogo elettorale

(art. 6 cpv. 3 LEDP; art. 2 cpv. 2 e art. 4 RALEDP; art. 4 cpv. 3 LDP)

Egregi signori,

la pubblicazione e la consultazione del catalogo elettorale sono regolate dalla legge (cantonale) sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), dal regolamento di applicazione della legge sull'esercizio dei diritti politici (RALEDP) e dalla legge federale sui diritti politici (LDP).

Giusta l'art. 7 LEDP, i Municipi pubblicano annualmente durante tutto il mese di gennaio il catalogo aggiornato al 31 dicembre precedente. Il catalogo elettorale deve essere aggiornato costantemente e ogni variazione deve essere pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi (art. 8 LEDP).

L'art. 6 cpv. 3 LEDP prescrive che il catalogo è pubblico. Esso può essere consultato da ogni avente diritto di voto, durante gli orari di apertura della Cancelleria comunale (art. 4 RALEDP).

L'art. 4 LDP è sostanzialmente simile alle disposizioni della legge cantonale. In particolare, analogamente alle disposizioni cantonali, l'art. 4 cpv. 3 LDP indica che il catalogo elettorale può essere consultato da ogni avente diritto di voto.

Lo scopo della pubblicazione del catalogo elettorale è quello di agevolare la verifica da parte dei cittadini della correttezza del catalogo. In altre parole, essa serve a permettere di accertare che il diritto di voto sia concesso a chi ne ha diritto e che esso sia negato a chi non ne ha. Ciò è fondamentale per garantire un corretto svolgimento delle elezioni e delle votazioni, con particolare riguardo all'espressione

fedele della volontà degli elettori (art. 34 cpv. 2 Cost.). Il diritto di voto conferisce infatti al cittadino anche il diritto di esigere che il risultato delle elezioni o votazioni sia l'espressione reale della libera volontà del corpo elettorale.

Secondo gli art. 161 e 162 LEDP (applicabili anche in ambito federale, art. 83 LDP), il diritto di ricorso contro il catalogo elettorale e le sue variazioni spetta a ogni cittadino attivo nel Comune. Di conseguenza, la pubblicazione del catalogo deve permettere al cittadino di far valere il proprio diritto di esigere che l'esito dell'elezione o della votazione corrisponda alla reale volontà degli elettori. Poiché la legittimazione a ricorrere non si estende ai cittadini attivi in altri Comuni, la consultazione del catalogo elettorale da parte di questi non perseguirebbe alcun fine di garantire il rispetto del diritto di voto. Essa mirerebbe unicamente a scopi personali e privati della persona che domanda di consultare il catalogo elettorale. Questi interessi personali e privati non sono tutelati né dalla costituzione, né dalla legge.

Da queste considerazioni discende che la consultazione del catalogo elettorale è consentita ai cittadini legittimati ad interporre un ricorso ai sensi dell'art. 161 LEDP contro il catalogo elettorale (federale, cantonale e comunale), vale a dire alle persone con diritto di voto in quel Comune. Per contro, le persone che non sono attive in quel Comune non hanno il diritto di consultare il catalogo elettorale, né, ovviamente, di ottenerne una copia.

La legge cantonale sulla protezione dei dati (LPDP) non conferisce un diritto d'accesso più esteso al catalogo elettorale. L'allestimento, la conservazione e la pubblicazione di questa banca dati configurano un'elaborazione di dati personali da parte di organi comunali e, come tale, rientra nel campo d'applicazione della normativa citata (art. 2 combinato con l'art. 4 cpv. 1 e 3 LPDP). Ora, giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. a LPDP, dati personali possono essere trasmessi a persone private quando l'organo responsabile vi è obbligato o autorizzato dalla legge. Nel caso specifico la trasmissione di dati del catalogo a terzi (nel cui concetto rientrano l'accessibilità e la consultazione), da parte del Municipio quale organo responsabile (art. 4 cpv. 5 e 8 LPDP), trova il suo fondamento legale nelle illustrate disposizioni in materia di esercizio dei diritti politici. Considerato poi che a norma dell'art. 11 cpv. 2 LPDP i dati personali contenuti in pubblicazioni ufficiali accessibili a tutti possono, su richiesta, essere trasmessi nella stessa misura e secondo gli stessi criteri utilizzati nella pubblicazione, il diritto della protezione dei dati consente l'accesso al catalogo elettorale alle condizioni e alle modalità stabilite dalle normative speciali menzionate. Come detto, l'accesso è riservato ai cittadini attivi nel Comune e unicamente per i tipi di dati stabiliti dall'art. 2 cpv. 2 RALEDP, ossia il cognome, il nome, la data completa di nascita, la paternità (per le aventi diritto coniugate o vedove, il nome del coniuge sostituisce la paternità), il/i Comune/i di appartenenza, nonché i termini di decorrenza o di cessazione del diritto di voto.

Dal mero profilo della protezione dei dati è opportuno rilevare che le indicazioni personali contenute nella banca dati in questione non possono essere utilizzate, e quindi rilasciate, per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile

con quello per il quale originariamente sono stati raccolti (art. 6 cpv. 3 LPDP). L'autorità comunale competente veglierà affinché non siano comunicati dati richiesti solo per soddisfare curiosità o promuovere interessi personali diversi da quelli, già sottolineati, di verifica della correttezza del catalogo elettorale. In applicazione del principio della proporzionalità, l'autorità comunale è inoltre invitata, nella misura del possibile, a fornire solo i dati idonei e necessari (cfr. art. 6 cpv. 2 LPDP). In altri termini, se l'obiettivo di verifica può essere validamente raggiunto anche mediante la sola comunicazione di nome e cognome di un cittadino attivo, appare superfluo - quindi eccessivo - che siano rilasciati ulteriori dati (come ad esempio la paternità e l'attinenza). Al pari, se è sufficiente informare il richiedente sui dati di una determinata persona, non appare indispensabile comunicargli i dati di tutti coloro che figurano nella banca dati. A tutela di un sano esercizio di discrezione, suggeriamo pertanto alle autorità comunali di sensibilizzare in questo senso gli aventi diritto di voto che richiedessero (magari inavvertitamente) dati oggettivamente superflui. Ad ogni buon conto rimane riservata la facoltà dei cittadini attivi del Comune di chiedere, nei termini legali, visione integrale e copia (a loro spese) del catalogo elettorale completo (art. 6 LEDP).

Vogliate gradire, egregi signori, i nostri migliori saluti.

**Il Direttore della Divisione
della giustizia:**

Avv. G. Battaglioni

**Il Responsabile per
la protezione dei dati:**

Dott. iur. M. Albertini